

COMUNE DI BOLLENGO

Città Metropolitana di Torino

L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 4 del 21/03/2025

OGGETTO: PARERE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027


Il sottoscritto Vincenzo TOMATIS, Revisore dei Conti del Comune di BOLLENGO (TO) ha provveduto con l'assistenza, anche tramite collegamenti da remoto, del Segretario Comunale dr. Luca FASCIO e del Responsabile del servizio finanziario dr. Luca GASPARDO MORO, all'esame della sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" dello schema del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027" da adottarsi dalla Giunta Comunale, trasmesso in data 21/03/2025;

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art.6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.113 e smi, assorbe una serie di adempimenti tra cui il Piano dei fabbisogni di Personale:

Visto il Decreto 08/05/2018, con cui il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi



1

fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da D.Lgs. n. 75/2017, secondo cui:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.


3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

Richiamato l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella Legge n.58/2019 il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";*

Rilevato che in data 17/03/2020 è stato approvato il D.P.C.M ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;



2

Vista la sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" dello schema del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

Preso atto che la predetta sezione prevede:

Anno 2025

Assunzione di n. 1 dipendente di altro Comune ex art. 1, comma 557, legge n. 311/2004 a supporto del Servizio di Polizia Municipale, nel rispetto del limite delle "spese per il lavoro flessibile", così come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. xxx del xxx. Le relative risorse per l'assunzione sono già stanziare nel bilancio di previsione 2025/2027.

Anni 2026 e 2027

Al momento non sono previste assunzioni

Rilevato in merito che:

- Non risultano previste nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- L'attivazione del rapporto con dipendente di altro Comune ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, già prevista e finanziata nell'ambito della programmazione e del bilancio 2025/2027, risulta rientrante nel rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile ex art. 9, c. 28 D.L. 78/2010, come espressamente indicato nello schema del PIAO, limiti già stabiliti, in forza delle facoltà e possibilità applicative per i Comuni che nell'anno 2009 e/o nel triennio 2007/2009 non avevano sostenuto spese per il lavoro flessibile o li avevano sostenuti in misura inidonea a costituire un ragionevole parametro assunzionale, con delibera della Giunta Comunale n. 25/2019 ed ora riconfermati a regime, per far fronte a servizi essenziali, con la proposta nr. 20 di delibera della Giunta Comunale, trasmessa a questo organo unitamente allo schema del PIAO;
- Pur nelle more di una puntuale ricostruzione dei calcoli e dei prospetti inerenti le facoltà assunzionali previste dall'art. 33, comma 2, del decreto legge 34/2019 e dalla disciplina di dettaglio riportata nel decreto ministeriale attuativo del 17.03.2020 e delle tabelle dei limiti di spesa ex art. 1, c. 557 e segg.ti Legge 296/2006, già sollecitata da questo organo di revisione, il Comune di BOLLENGO risulta rientrare nei predetti limiti in base alle tabelle riportate nella nota integrativa al bilancio ed ai dati trasmessi dall'ufficio ragioneria;

Preso atto che sussiste pertanto una sostanziale coerenza dei contenuti del proposto PIAO rispetto al DUP ed al bilancio di previsione 2025/2027 regolarmente approvati dal Comune nei termini di Legge;

Preso atto che il proposto PIAO attesta che non sono state ravvisate eccedenze di personale per l'anno 2025, come risulta dalla delibera della G.C. nr. 105/2024;

Dato atto che il responsabile del servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile hanno espresso parere positivo

ESPRIME

In relazione alle proprie competenze ed attribuzioni, il proprio parere favorevole all'approvazione della sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" dello schema del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, nei contenuti trasmessi dal Comune e sopra richiamati e nel presupposto dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della proposta di delibera nr. 20 del 21/03/2025 relativa alla ricognizione del limite di spesa del personale per "assunzioni flessibili".

Ceva, lì 21 marzo 2025

L'organo di revisione economico-finanziaria

Rag. Vincenzo TOMATIS

